



BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI ATENEO A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E LAUREA MAGISTRALE ANNO ACCADEMICO 2018/2019

IL RETTORE

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lettera l), e l’art. 8, comma 4;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 24 aprile 2018;

DECRETA

E’ indetto il concorso per il conferimento delle borse di studio di ateneo di servizio e di merito agli studenti iscritti nell’anno accademico 2018/2019 ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

Articolo 1 - Numero di borse bandite e importo

Borse di servizio

Sono bandite 500 borse di studio di servizio, di importo pari a 1800,00 euro, destinate agli studenti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, così suddivise:

- n. 380 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo
- n. 120 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso di cui:
 - n. 90 per matricole delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico
 - n. 30 per matricole delle lauree magistrali



Borse di merito

Sono bandite 160 borse di studio di merito, il cui importo è ad integrazione della borsa di Ateneo di servizio o della borsa di studio regionale (DSU) fino ad un massimo di 6000,00 euro, destinate agli studenti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, così suddivise:

- n. 100 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo
- n. 60 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso di cui:
 - n. 30 per matricole delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico
 - n. 30 per matricole delle lauree magistrali

Articolo 2 - Requisiti generali di partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in possesso dei requisiti di cui ai punti successivi.

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso per un periodo pari alla durata normale del corso a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, il beneficio è concesso fino al 2 anno fuori corso a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Gli studenti, nell'anno accademico 2018/19, **non devono**:

- a) Essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2018/19;
- b) Beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati.

Sono inoltre **esclusi** dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'a.a. 2018/19:



- a) Si iscrivono al primo anno, dopo aver effettuato un passaggio di corso di laurea o reimmatricolandosi, dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- b) Sono iscritti al ripetente intermedio;
- c) ripetono un anno di corso di pari livello già frequentato precedentemente;
- d) Sono iscritti a tempo parziale;
- e) Sono iscritti con abbreviazione del corso.

Regolarità accademica

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell'a.a. 2018/19, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.

Per prima immatricolazione si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2018/19) con medesimo titolo di studio di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2018/19, in qualunque Università italiana, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall'evento.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc.) che hanno comportato l'irregolarità accademica.



Articolo 3 - Requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno

Requisito di merito per l'inserimento in graduatoria

- matricole corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico: voto di maturità non inferiore a 90/100 (70 per i candidati in situazione di handicap con invalidità dal 66%).
- matricole corsi di laurea magistrale: voto di laurea (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) non inferiore a 100/110 (90 per i candidati in situazione di handicap con invalidità dal 66%).

Per gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea in un Paese diverso dall'Italia, sarà comunque necessario fornire la dichiarazione di valore in loco del titolo di studio estero tramite upload nell'apposita pagina della pratica on line.

Requisito di merito ex post per beneficiari della borsa

Le matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, per mantenere la condizione di beneficiario totale, devono conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti entro il 10 agosto 2019 con una media ponderata non inferiore al percentile della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea, riportato nella tabella allegata (allegato1), così stabilito:

- 50[^] percentile per le borse di servizio;
- 95[^] percentile per le borse di merito.

Per il conseguimento del requisito dei crediti minimi è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, gli studenti devono conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti successivamente al 10 agosto 2019 ed entro il 30 novembre 2019 e con la media ponderata sopra indicata. Per il conseguimento del requisito dei crediti minimi è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2019, con la media richiesta, decadono dal beneficio.



Le matricole dei corsi di laurea magistrale, per mantenere la condizione di beneficiario totale, devono conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) entro il 10 agosto 2019 con una media ponderata non inferiore al percentile della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea, riportato nella tabella allegata (allegato1), così stabilito:

- 50[^] percentile per le borse di servizio;
- 95[^] percentile per le borse di merito.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, gli studenti della laurea magistrale devono conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) successivamente al 10 agosto 2019 ed entro il 30 novembre 2019 e con la media ponderata sopra indicata.

Gli studenti che non conseguono entro il 30 novembre 2019 il livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato), con la media richiesta, decadono dal beneficio di borsa di studio.

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

La formula utilizzata è la seguente:

$$35/60 = x / (\text{numero massimo di crediti sostenibili})$$

dove

$$x (\text{livello minimo dei crediti da conseguire}) = 35 \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$$

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.



Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66% il numero di crediti richiesto è ridotto del 40% rispetto a quanto sopra indicato.

Articolo 4 - Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella tabella sotto riportata derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2018 con una media ponderata non inferiore al percentile della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea, riportato nella tabella allegata (allegato1), così stabilito:

- 50[^] percentile per le borse di servizio;
- 95[^] percentile per le borse di merito.

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo



riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

La formula utilizzata è la seguente:

$$20 \text{ (o } 23) / 60 = X / (\text{numero massimo di crediti sostenibili})$$

dove

$$X \text{ (livello minimo dei crediti da conseguire)} = 20 \text{ (o } 23) \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$$

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

Tabella 1

Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2018

Corsi di laurea ad accesso libero

Corsi di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso studenti (1)	2° anno fuori corso studenti (1)	disabili	disabili
Laurea	35	80	-	-	-	135	180		
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55 (2)	5 anni = 300 6 anni = 360		
Laurea magistrale	30	-	-	-	-	80	120		



Tabella 2

Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2018

Corsi di laurea ad accesso programmato

Corsi di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso studenti (1)	2° anno fuori corso studenti (1)	disabili	disabili
Laurea	35	88	-	-	-	148	180		
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60 (2)	5 anni = 300 6 anni = 360		
Laurea magistrale	34	-	-	-	-	88	120		

(1) Dal numero dei crediti indicati in tabella per il 1° anno fuori corso si devono sottrarre i crediti formativi della prova finale e calcolare il numero dei crediti da acquisire sulla base della seguente proporzione: numero crediti indicati in tabella: numero massimo di crediti sostenibili = X: numero massimo di crediti sostenibili meno crediti prova finale (ad esempio 135:180 = X:180 meno crediti prova finale). Per il 2° anno fuori corso dal numero dei crediti indicati in tabella bisogna sottrarre i crediti formativi della prova finale.

(2) Rispetto all'ultimo anno di corso.

Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:



Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale corso di studi) ed entro il 10 agosto 2018. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti dai singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

Media ponderata: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "numero crediti"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. La votazione 30 e lode vale 30.

Calcolo media ponderata:

$$(26 \times 9 = 234) + (30 \times 12 = 360) + (18 \times 9 = 162) = \text{totale } 756$$

$$\frac{756}{30} = 25,20 (\text{media ponderata})$$

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66% il numero di crediti richiesto è ridotto del 40% rispetto a quanto sopra indicato.

Articolo 5 - Criteri per la determinazione del numero dei crediti richiesti

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda.

Esame di tirocinio dell'area medica

In deroga a quanto indicato sopra l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto oltre il 10 agosto ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre.



Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.

Il criterio proporzionale si applica anche ai valori del bonus, ma senza arrotondamento.

Il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito ex post per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale.

Articolo 6 - Requisiti di reddito

Borse di servizio e di merito

Possono concorrere alle borse di servizio e di merito gli studenti in possesso dei seguenti requisiti relativi alla situazione economica:

- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 23.000,00 euro e fino ad un massimo di 40.000,00 euro e con Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a 75.000,00 euro.



- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 23.000,00 euro e con indicatore di situazione patrimoniale equivalente ISPE superiore a 50.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro.

Gli studenti beneficiari di borsa regionale e di borsa di servizio sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie delle borse di merito se la media ponderata acquisita non è inferiore al 95^o percentile della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea, riportato nella tabella allegata (allegato1): nel caso in cui risultino beneficiari di borsa di merito l'importo della borsa già assegnata sarà integrato fino al massimo di 6.000,00 euro.

In caso di decadenza dalla borsa regionale l'integrazione della borsa di merito sarà revocata d'ufficio.

Articolo 7 - Determinazione della situazione economica

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **ISEE per il diritto allo studio universitario** relativamente ai redditi percepiti nell'anno solare 2016 e il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) posseduto al 31 dicembre 2017.

Per richiedere l'attestazione ISEE lo studente deve rivolgersi:

- ai centri di assistenza fiscale (CAAF)
- all'INPS, anche per [via telematica](#)

Redditi prodotti all'estero

Gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all'estero, appartenenti ad un nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all'estero, non possono richiedere una Attestazione ISEE Università, pertanto si dispone:

Agli studenti immatricolati all'a.a. 2018/2019 ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sarà attribuito provvisoriamente, in attesa della valutazione ai fini del



calcolo dell'Isee parificato, il valore corrispondente alla condizione economica minima prevista dalla vigente normativa per il rilascio del permesso di soggiorno.

In fase di presentazione della domanda on line, sarà richiesta la documentazione relativa alla condizione economica del nucleo familiare, agli studenti provenienti dai paesi indicati nella appendice allegata al presente bando. Per tali studenti, in base alla documentazione presentata, l'Ateneo provvederà al calcolo del valore ISEE Parificato per la verifica dei limiti di reddito e per l'attribuzione della corretta fascia di reddito. La documentazione riguarderà la composizione del nucleo familiare, l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno solare 2017 e l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare al 31 dicembre 2017.

Lo studente potrà completare l'invio della documentazione, sempre con procedura on line, ma non oltre il termine del 15 ottobre 2018, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Agli studenti iscritti all'a.a. 2018/2019 ad anni successivi al primo, sarà assegnata d'ufficio la condizione economica calcolata dall'Ateneo per l'a.a. 2017/2018.

Si rimanda al Regolamento Tasse, Contributi, Esoneri a.a. 2018/2019 per le regole di calcolo del valore ISEE Parificato e per l'elenco della documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda.

Gli studenti stranieri residenti in Italia con redditi propri o appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Italia devono richiedere l'attestazione ISEE Università.

Articolo 8 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

La domanda di Borsa di Studio deve essere improrogabilmente presentata entro il 1 ottobre 2018.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Borse di Studio, entro 15 giorni dall'evento e in forma scritta, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla



presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all'Università degli Studi di Milano entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Modalità

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere iscritti già per l'a.a. 2018/19.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo informatico nel sito www.unimi.it alla voce 'servizi online SIFA' - Diritto allo studio - Sportello online Borse, alloggi, mense.

E'richiesta la selezione del beneficio "Borsa di studio DSU e Borsa d'Ateneo" poiché la domanda sarà esaminata d'ufficio per l'attribuzione del beneficio corrispondente ai requisiti posseduti.

Gli studenti in possesso dell'indirizzo di posta elettronica d'Ateneo (es: mario.rossi@studenti.unimi.it) devono autenticarsi alla procedura attraverso le credenziali d'Ateneo, compilare la modulistica e confermare l'inserimento dei dati entro la scadenza.

Gli studenti immatricolandi dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione al portale www.unimi.it (<https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb?te=STD,LRT>)

Articolo 9 - Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie sono formulate in base ad un algoritmo che tiene conto del merito e della condizione economica come di seguito riportato:



- Borse di servizio per studenti di anni successivi al primo
60% all'ISEE - 40% al merito (di cui 20 alla media e 20 ai crediti)
- Borse di servizio per matricole
70% all'ISEE - 30% al merito (voto diploma/laurea)
- Borse di merito per studenti di anni successivi al primo
50% all'ISEE - 50% al merito (di cui 30 alla media e 20 ai crediti)
- Borse di merito per matricole
70% all'ISEE - 30% al merito (voto diploma/laurea)

Sono individuate le seguenti tipologie di graduatorie, tenuto conto dei diversi requisiti di accesso ai benefici:

- borse di servizio per matricole triennali e ciclo unico
- borse di servizio per matricole lauree magistrali (biennio)
- borse di servizio per iscritti ad anni successivi al primo
- borse di merito per matricole triennali e ciclo unico
- borse di merito per matricole lauree magistrali (biennio)
- borse di merito per iscritti ad anni successivi al primo

Per ciascuna graduatoria si procede come segue:

1. Per ciascun corso di studio (con lo stesso riferimento usato per determinare i percentili) si calcola la media e la deviazione standard di:
 - voto di diploma ed ISEE per le matricole delle triennali e ciclo unico
 - voto di laurea ed ISEE per le matricole delle lauree magistrali
 - media ponderata, crediti acquisiti ed ISEE per iscritti ad anni successivi al primo
2. Per ogni studente si riporta la media e la deviazione standard per ciascuna delle variabili che servono per determinare la graduatoria del gruppo di riferimento.

Per il fattore crediti relativo agli iscritti ad anni successivi al primo, si tiene conto della differenza fra i crediti minimi da acquisire ed i crediti acquisiti (alla data del 10 agosto 2018) rispetto al massimo acquisibile applicando la seguente formula: $(cfu\ acquisiti - cfu\ minimi) / (cfu\ massimi - cfu\ minimi)$.



3. Si standardizzano le variabili applicando la seguente formula: valore standardizzato=

$$\frac{(\text{valore osservato} - \text{media gruppo}) * \text{deviazione standard totale}}{\text{deviazione standard gruppo}}$$

4. Le variabili standardizzate sono espresse nella loro unità di misura reale ma riportate ad un'unica scala di riferimento che permette di ordinare e confrontare gli studenti.

5. Si opera una normalizzazione che riporta le variabili che concorrono a determinare il punteggio della graduatoria in un intervallo di valori compreso fra 0 ed 1.

La normalizzazione avviene confrontando il valore della variabile da normalizzare osservato per lo studente con i valori massimo e minimo osservato nel gruppo per la stessa variabile.

Per la media ponderata, i crediti, il voto di diploma e il voto di laurea si usa la seguente formula: valore normalizzato = $(x_i - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$

dove si intende:

x_i = valore osservato da normalizzare ottenuto come risultato dell'applicazione delle formule descritte al punto 3

x_{\min} = valore minimo della variabile da normalizzare osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

x_{\max} = valore massimo della variabile da normalizzare osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

Il valore normalizzato varrà 1 per lo studente con il valore massimo del valore da normalizzare e 0 per lo studente con il valore minimo del valore da normalizzare

Per l'ISEE si usa la seguente formula:

valore normalizzato = $(x_{\max} - x_i) / (x_{\max} - x_{\min})$

dove si intende:

x_i = valore osservato dell'ISEE da normalizzare

x_{\min} = valore minimo dell'ISEE osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

x_{\max} = valore massimo dell'ISEE nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria



Il valore normalizzato varrà 1 per lo studente con il valore minimo dell'ISEE e 0 per lo studente con il valore massimo dell'ISEE.

6. Si combinano le variabili normalizzate con i pesi stabiliti per ottenere il punteggio graduatoria, come di seguito specificato:

Borse di servizio

- Iscritti ad anni successivi al primo: $20 \cdot \text{voto medio} + 20 \cdot \text{crediti} + 60 \cdot \text{Isee}$
- matricole 1° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$
- matricole 2° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$

Borse di merito

- Iscritti ad anni successivi al primo: $30 \cdot \text{voto medio} + 20 \cdot \text{crediti} + 50 \cdot \text{Isee}$
- matricole 1° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$
- matricole 2° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$

Articolo 10 - Pubblicazione delle graduatorie provvisorie

Borsa di Studio Ateneo Servizio per iscritti agli anni di corso regolare superiori al primo e al 1 anno di corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 31 ottobre 2018 allo “Sportello on line” nel sito www.unimi.it alla voce ‘servizi online SIFA’ > sportello online > esito graduatorie

Borsa di Studio Ateneo Merito e Borsa di Studio d'Ateneo Servizio per iscritti al 1 anno di laurea magistrale



Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 30 aprile 2019 allo “Sportello on line” nel sito www.unimi.it alla voce ‘servizi online SIFA’ > sportello online

Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all’Ufficio Borse di Studio entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza, da presentare attraverso la procedura inserita nell’esito on line, deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’Università degli Studi di Milano e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Completata la procedura di revisione verrà esposta la graduatoria definitiva, che riceverà l’esito di eventuale istanza presentata.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all’Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

Graduatoria definitiva

Completata la procedura di revisione dei ricorsi, esclusione degli studenti che hanno presentato rinuncia alla borsa di studio di Ateneo o che non hanno perfezionato l’iscrizione universitaria per l’a.a. 2018/19, sarà esposta la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di borsa di merito e di servizio per gli iscritti al primo anno di corso sarà pubblicata dopo la verifica dell’acquisizione dei crediti, con la media ponderata richiesta, alla data del 10 agosto 2019

Articolo 11 - Pagamento delle borse

Isritti al primo anno

Il pagamento delle borse di servizio e di merito sarà riconosciuto integralmente, dopo la verifica della realizzazione del requisito di merito ex post alla data del 10 agosto 2019, ai primi 30 classificati in graduatoria finale. Ai candidati scartati per insufficienza di requisiti dalla classifica dei primi 30



sarà riconosciuto il pagamento parziale del beneficio in caso di realizzazione del requisito di merito ex post alla data del 30 novembre 2019.

Isritti ad anni successivi al primo

Il pagamento della borsa di servizio è disposto in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2018 ed erogato ai vincitori del concorso a partire da gennaio 2019.

Il pagamento delle borse di merito è effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2019.

Articolo 12 - Esonero dalle tasse e contributi

Gli studenti beneficiari della borsa di studio di servizio e di merito sono esonerati totalmente dalle tasse e contributi, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e del contributo di rimborso spese.

Articolo 13 - Controllo della veridicità delle dichiarazioni

L'Ateneo provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni svolgendo le necessarie verifiche, avvalendosi dell'ausilio delle competenti autorità.

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla decadenza dal beneficio e alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 14 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la signora Renata Ragosta, responsabile Ufficio Borse di Studio.

Il Rettore

f.to Gianluca Vago

Rep. Reg. 22069/18 del 18/07/2018



Appendice -

Presentazione documentazione per la determinazione dell'ISEE Università parificato - NAZIONI
DI PRODUZIONE DEL REDDITO

ALBANIA	ISRAELE
ANDORRA	KUWAIT
ANTARTICO BRITANNICO	LIBANO
ANTILLE OLANDESI	LIECHTENSTEIN
ARABIA SAUDITA	LUSSEMBURGO
ARUBA	MACAO
AUSTRALIA	MALTA
AUSTRIA	NORVEGIA
BAHAMAS	NUOVA ZELANDA
BELGIO	PAESI BASSI
BERMUDE	POLINESIA FRANCESE
BULGARIA	POLONIA
CAIMANE	PORTOGALLO
CANADA	PRINC. DI MONACO
CIPRO	PUERTO RICO



CITTA' DEL VATICANO	QATAR
CROAZIA	REGNO UNITO
DANIMARCA	REP. DI SAN MARINO
EMIRATI ARABI	REPUBBLICA CECA
FALKLAND	ROMANIA
FINLANDIA	RUSSIA
FRANCIA	SINGAPORE
GERMANIA	SLOVACCHIA
GIAPPONE	SLOVENIA
GIBILTERRA	SPAGNA
GRECIA	STATI UNITI
HONG KONG	SVEZIA
IRLANDA	SVIZZERA
ISLANDA	TAIWAN
ISOLE CAYMAN	UNGHERIA
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	

Contatti

Università degli Studi di Milano - Ufficio BORSE DI STUDIO Via S. Sofia 9 - 20122 Milano



Informazioni telefoniche al 199.188.128 (il costo della chiamata da telefono fisso è pari a quello di una telefonata urbana, da telefono mobile dipende dal gestore di telefonia), orari da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00

Per le chiamate dall'estero: 0039 056676357 (il costo dipende dal gestore di telefonia).

Per informazioni o prenotazione appuntamenti accedere a infostudenti www.unimi.infostudente.it